



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **41**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Modalità di erogazione dei trasferimenti provinciali alle Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento".

Il giorno **22 Gennaio 2010** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il comma 3 bis dell'art. 9-bis della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che - al fine di consentire il pieno governo e l'ottimizzazione della gestione delle disponibilità liquide della Provincia con quelle degli enti, soggetti ed organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale - prevede la possibilità per la Giunta provinciale di adottare apposite misure di razionalizzazione, controllo o contenimento delle erogazioni a favore dei predetti enti, soggetti ed organismi, anche attraverso l'istituzione di apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia;
- viste le proprie deliberazioni n. 2757 di data 15 marzo 1993, n. 2304 di data 25 febbraio 1994, n. 1245 di data 14 febbraio 1997, n. 106 di data 15 gennaio 1999, n. 89 di data 1 febbraio 2002, n. 1115 di data 24 maggio 2002, n. 1785 di data 6 agosto 2004, n. 410 di data 11 marzo 2005, n. 2451 di data 24 novembre 2006, n. 4 del 12 gennaio 2007, n. 2365 del 31 ottobre 2007, n. 952 del 18 aprile 2008, n. 902 del 24 aprile 2009, n. 1320 del 5 giugno 2009, n. 2081 del 28 agosto 2009 e n. 2967 del 10 dicembre 2009 con le quali si è stabilito che i pagamenti disposti dalla Provincia a favore di una serie di enti, soggetti ed organismi, destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, vengano estinti tramite apposite contabilità speciali istituite presso il tesoriere della Provincia;
- considerato il permanere dell'esigenza per la Provincia di razionalizzare ed ottimizzare la gestione complessiva della liquidità della finanza provinciale, alla luce sia dei vincoli dettati dal "Patto di stabilità interno", confermati anche per il 2009 dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti al contenimento dei flussi di cassa della Provincia, sia dell'assoggettamento della medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al regime di tesoreria unica mista, ai sensi dell'art. 77 quater del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- considerato che con deliberazione n. 2757 di data 15 marzo 1993 si è stabilito che, con decorrenza primo aprile 1993, i pagamenti disposti dalla Provincia a favore dei comprensori vengano estinti tramite apposite contabilità speciali istituite presso il tesoriere della Provincia;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la quale prevede l'istituzione delle Comunità quali enti pubblici costituiti dai comuni appartenenti al medesimo "territorio" per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni secondo quanto disposto dalla medesima legge;
- vista la nota del Servizio Autonomie Locali di data 7 gennaio 2010, prot. n. S110/10/2134/5.1/1-10, con la quale con la quale viene richiesto al Servizio Entrate, Finanza e Credito di attivarsi per l'istituzione, presso il Tesoriere della Provincia, di apposita contabilità speciale per l'estinzione dei trasferimenti a carico del bilancio provinciale a favore delle neocostituite Comunità delle Giudicarie e del Primiero;

- considerata pertanto l'opportunità di estendere anche alle Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le modalità di erogazione dei trasferimenti provinciali, previste con deliberazione della Giunta provinciale n. 2757 di data 15 marzo 1993;
- visto l'articolo 21 del Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento e l'articolo 17 della vigente Convenzione di Tesoreria, i quali prevedono particolari modalità per l'esecuzione dei pagamenti a favore di enti, soggetti ed organismi finanziati in via continuativa dalla Provincia, da realizzarsi attraverso l'attivazione di apposite contabilità speciali;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### d e l i b e r a

- 1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che i titoli di spesa relativi a pagamenti a qualsiasi titolo effettuati a favore delle Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, vengano estinti mediante apposite contabilità speciali istituite presso il Tesoriere della Provincia, intestate alla Provincia stessa e vincolate alle Comunità medesime;
- 2) di stabilire che i prelevamenti dalle contabilità speciali intestate alla Provincia di cui al punto 1 vengano effettuati su richiesta della Banca titolare del servizio di tesoreria di ciascuna Comunità, sulla base degli effettivi fabbisogni desunti dalla risultanza giornaliera di cassa, una volta esaurite le disponibilità della Comunità medesima;
- 3) di dare atto che i saldi delle contabilità speciale, di cui al precedente punto 1), non concorrono alla definizione del saldo delle disponibilità liquide della Provincia ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il regime di tesoreria unica mista, di cui all'art. 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- 4) di autorizzare il Presidente della Provincia ad applicare modalità operative diverse da quelle previste dai precedenti punti 1 e 2, in particolari situazioni contingenti e straordinarie, nonché per l'esecuzione di particolari pagamenti;
- 5) di stabilire che i pagamenti a favore delle Comunità vengano disposti dalla Provincia nel rispetto delle direttive impartite, tempo per tempo, dal Presidente della Provincia volte, tra l'altro, ad evitare l'accumulo di giacenze sulle contabilità speciali medesime - in relazione al regime di tesoreria unica mista, di cui all'art. 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – prevedendo anche l'obbligo, in capo alle Comunità, di presentazione di specifici fabbisogni effettivi di cassa.

RF